

Nota 1/2016

REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto: Direttive in merito alla procedura di cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata irregolari iscritti presso il Registro delle Imprese

IL CONSERVATORE

VISTO l' art. 16 del D.L. 29 novembre 2008 n.185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n.2) con riferimento alle imprese costituite in forma societaria e l'art.5 comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n.221) per le imprese individuali secondo cui tutte le imprese hanno l'obbligo di comunicare ed iscrivere al Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

VISTA la Direttiva del 27/04/2015 del Ministro dello Sviluppo Economico, emanata d'intesa con il Ministro della Giustizia, registrata dalla Corte dei Conti in data 13 luglio 2015 con la quale sono state fornite alla Camere di Commercio le indicazioni operative al fine di garantire la corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni normative su tutto il territorio nazionale da parte degli uffici del registro delle imprese;

PRESO ATTO che tutte le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, hanno l'obbligo di munirsi di una casella di posta elettronica certificata, iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle Imprese e mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata iscritta;

ATTESO che l'indirizzo Pec iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nell'INI-PEC diviene il collegamento preferenziale o esclusivo della P.A. compresa l'autorità giudiziaria e l'amministrazione finanziaria, oltre a costituire lo strumento per la notifica di cartelle esattoriali per professionisti e imprese da parte degli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno p.v. in base al recente d.lgs 159/2015;

CONSIDERATO che, ai sensi della predetta direttiva, gli indirizzi pec irregolari ovvero revocati, non attivi o non univoci devono essere cancellati dal Registro delle Imprese;

DATO ATTO che per PEC IRREGOLARE si intende:

PEC NON VALIDA che comprende i casi seguenti:

1. indirizzo PEC formalmente non corretto (ad esempio IMPRESA@@LEGALMAIL.IT);
2. Indirizzo PEC non esistente (dominio non convenzionato e non riconosciuto tra quelli certificati);
3. Indirizzo PEC del cittadino (CEC-PAC).

PEC REVOCATA comprende sia quelle che sono diventate inattive sia quelle che non sono mai state attive.

PEC MULTIPLA individua le imprese che hanno una PEC condivisa con altri (con imprese o con professionisti iscritti all'INI-PEC).

RITENUTO che l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese e che il mancato aggiornamento degli indirizzi pec che presentano le anomalie sopra elencate determina la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art.2190 c.c. (per l'iscrizione obbligatoria della cancellazione dell'indirizzo di pec "irregolare" non richiesta dalla parte) ovvero 2191 c.c. (per la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione dell'indirizzo di pec avvenuta in assenza delle condizioni di legge).

VALUTATO che -come risulta dagli elenchi che Infocamere scpa fornisce periodicamente grazie all'incrocio con il data base INI PEC - il numero delle pec irregolari e, dunque il numero dei procedimenti da avviare è molto elevato nell'ordine di diverse migliaia;

CONSIDERATO che la modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento, attraverso la notificazione ordinaria, si renderebbe necessaria a seguito dell'impossibilità di provvedervi via PEC, impossibilità imputabile – nella maggior parte dei casi – all'inadempimento da parte della stessa impresa/società obbligata alla comunicazione dell'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

RITENUTO che, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi a cura del Giudice del Registro, non appare ragionevole procedere alla comunicazione di avvio del procedimento, con modalità ordinarie;

VISTO inoltre l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

RITENUTO che tale deroga alla comunicazione personale possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora "*il numero dei destinatari*" renda la notificazione personale particolarmente "*gravosa*";

CONSIDERATO che anche il provvedimento finale – in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - potrà essere analogamente emanato dal Giudice del Registro delle Imprese in via 'cumulativa', con provvedimento 'plurimo', avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari;

VISTA la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale dell'ente;

VALUTATO, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione nella sezione albo on line del sito camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

VISTI:

- l'art.2188 c.c. nonché gli artt. 2190 e 2191 c.c.
- l'art. 8 della Legge n.580/93;
- il D.P.R. n.581/95 e successive modifiche e integrazioni

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. che la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio (art.2190 c.c.) della cancellazione dell'indirizzo PEC irregolare, in quanto revocato, non attivo, scaduto o non univoco, nonché di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio (art.2191 c.c.) dell'indirizzo PEC invalido ab initio, avvenga mediante pubblicazione per 30 giorni all'albo camerale on line, ai sensi dell'art. 8 c.3 della legge n.241/90;
2. che con le medesime modalità sia pubblicato anche l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione;

3. che, decorso il termine dei 30 giorni, ove le imprese destinatarie dell'avvio del procedimento non abbiano provveduto ad aggiornare il proprio indirizzo PEC l'ufficio trasmetterà al Giudice del Registro delle Imprese la proposta di cancellazione degli indirizzi PEC irregolari;
4. che il decreto del Giudice del Registro che disponga la cancellazione delle PEC irregolari sarà notificato ai destinatari con le medesime modalità, oltre ad essere iscritto nel R.I.

Potenza, li 27/04/2016

IL CONSERVATORE R.I.

(Avv. Caterina Famularo)

*(Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)*